

N. 9911 /2015 R.G.L.



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice,

letta l'istanza anticipazione udienza depositata dal procuratore della parte
ricorrente in data 4/1/2016 finalizzata a richiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici
proclami;

osservato che, ai sensi dell'articolo 150 cpc, detta ultima istanza deve essere
avanzata al Presidente del Tribunale;

ritenuto che non sussistano ragioni di anticipazione dell'udienza ma, anche alla
luce di quanto documentato dalla parte, la necessità di differimento della stessa per
consentire gli adempimenti necessari per la notificazione, concedendo tempi congrui per
consentire il rispetto dei termini di cui all'articolo 415, comma 5 cpc

FISSA

nuova udienza per il 12.4.2016 ore 9.00, invitando parte ricorrente, nelle more, ad
avanzare la richiesta di notifica per pubblici proclami al Presidente del Tribunale di Milano.

Si comunichi

Milano, 5.1.2016

Il Giudice
Tullio Perillo

